COMUNE DI MISILMERI

Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione del Consiglio Comunale

COPIA **N. 6 del registro**

Data 30 giugno 2020

Oggetto: Modifica dell'art. 9 del vigente "Regolamento del servizio di fognatura" concernente la disciplina ed il controllo della manutenzione delle fosse settiche e/o IMHOFF.

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di giugno, alle ore 20:40 e segg., nell'aula conferenze "Palazzetto della Cultura" di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinata dall'art.30 della L.R. n.9/86, quale risulta sostituito dall'art.21 della L.R. n.26/93, in sessione ordinaria, che é stata partecipata ai consiglieri nei modi e termini previsti dalle disposizioni di legge vigenti nella Regione Siciliana, risultano all'appello nominale:

1) Bonanno Giuseppe	Presente	11) Paganelli Giulia	Assente
2) Cerniglia Filippo	Presente	12) Pavone Gianluca	Assente
3) Cocchiara Agostino	Presente	13) Romano Vincenzo	Presente
4)Cusimano Marika	Assente	14) Sanci Pietro	Assente
5) D'Acquisto Rosalia	Assente	15) Strano Giusto	Presente
6) Ingrassia Antonino	Presente	16) Tripoli Roberta	Assente
7) La Barbera Francesco	Presente	17) Tripoli Salvatore	Presente
8) Lo Burgio Dalia	Assente	18) Tubiolo Antonino	Presente
9) Lo Franco Giusto	Assente	19) Vicari Giovanna	Assente
10) Montadoni Alessandra	Presente	20) Vicari Stefano	Presente

PRESENTI N. 11 **ASSENTI N. 9**

Risultato legale il numero degli intervenuti, ai sensi del citato comma dell'art.30 della L.R. n.9/86, e successive modificazioni, assume la presidenza il Sig. Bonanno Giuseppe , nella qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale in assenza del Presidente.-

Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Rosalia Di Trapani.

Il Responsabile dell'Area 4 "Urbanistica"

Visto:

- che il territorio del Comune di Misilmeri è stato interessato negli ultimi 50 anni da un massivo fenomeno dell'abusivismo edilizio a fini residenziali con la nascita di ampie sacche di insediamenti non pianificati, diffusi e capillari che hanno generato molteplici problematiche di carattere urbanistico, igienico sanitario, ambientale, paesaggistico e idrogeologico;

- che le tre leggi nazionali sul condono, L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03 hanno consentito agli autori degli abusi una ampia possibilità di legittimazione degli edifici realizzati in assenza di titoli abilitativi e che oggi un gran numero di questi fabbricati necessita ancora degli adempimenti urbanistici e igienico-sanitari che ne sanciscano la definitiva agibilità;

- che queste ampie sacche di insediamenti sparsi configurano una seria problematica anche rispetto agli scarichi, in quanto caratterizzate nella quasi totalità da fabbricati scaricanti su fossa settiche e/o IMHOFF e pozzo disperdente;

- che il particolare sistema di funzionamento delle fosse IMHOFF, impiegate come trattamento primario delle acque nere provenienti dai WC a servizio di scarichi domestici o assimilabili, comporta la produzione di fanghi che si accumulano nella parte inferiore delle fosse stesse e che un eccessivo accumulo di materiale sedimentabile nel comparto dei fanghi può provocare fenomeni di digestione anaerobica incontrollata in grado di causare eccessive produzioni di biogas con potenziale risalita del materiale decantato e peggioramento della qualità dell'effluente trattato;

- che, di conseguenza, le fosse devono essere sottoposte a periodica ispezione con eventuale spurgo, affinché ne sia garantita la funzionalità;

Ritenuto:

- che il fenomeno massivo più sopra descritto dell'abusivismo edilizio sparso sul territorio comporta la necessità di una disciplina in grado di attuare una corretta manutenzione delle fosse settiche e/o IMHOFF, affinché siano scongiurati rischi igienico-sanitari e ambientali più gravi di inquinamento delle falde, anche a fronte delle numerose segnalazioni registrate in questi anni di scarichi e spurghi non autorizzati;

- che le competenze assegnate a questa Area 4 urbanistica, afferenti al rilascio delle concessioni in sanatoria ex L. 47/85, L. 724/94 e L. 326/03 e alle autorizzazioni allo scarico consentono la modifica dell'art. 9 del vigente regolamento del servizio di fognatura in modo da disciplinare il controllo della manutenzione delle fosse settiche e/o IMHOFF ampiamente diffuse sul territorio;

- che la modifica proposta opera nella casistica degli scarichi al di fuori dell'ambito di competenza del PARF;

Preso atto che:

- con Deliberazione n° 25 del 01/03/2018 la Giunta Comunale ha deliberato di approvare lo schema di Protocollo d'intesa per l'istituzione del "Contratto di Fiume e di Costa Eleuterio tra i Comuni della Valle dell'Eleuterio facenti parte Bacino Idrografico 19037 e, precisamente, i Comuni di Bagheria, Misilmeri, Ficarazzi, Belmonte Mezzagno, Bolognetta, Santa Cristina Gela, Piana degli Albanesi, Marineo, S. Flavia, Casteldaccia, Corleone, Godrano";

- nella molteplicità dei temi affrontati e dibattuti nell'ambito della Segreteria tecnica del Contratto di fiume Eleuterio, centrale è stata l'attenzione posta alla risoluzione della complessa problematica del controllo degli scarichi urbani ed extraurbani, in un confronto che ha visto questo Ufficio, in rappresentanza del Comune di Misilmeri, confrontarsi con gli apporti tecnico-giuridici offerti dai vari rappresentati degli Enti coinvolti;

- infine, il bagaglio di riflessioni e soluzioni proposte può essere posto in valore all'interno della presente proposta di deliberazione affinché consenta al territorio misilmerese di divenire campo di sperimentazione di buone pratiche che potranno essere applicate agli altri Comuni che compongono il bacino idrografico dell'Eleuterio;

Visto:

- la Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977;

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto "Testo Unico Ambiente" e ss.mm.ii.;

- l'art. 124 del suddetto T.U. Ambiente che disciplina l'obbligo dell'autorizzazione allo scarico;

- l'art. 128 del suddetto T.U. Ambiente inerente i controlli degli scarichi ed i soggetti tenuti al controllo, che recita:

> *"L'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli"*

Visto il T.U.E.L.

Propone

1) di approvare la modifica dell'art. 9 del vigente "Regolamento del servizio di fognatura" concernente la disciplina ed il controllo della manutenzione delle fosse settiche e/o IMHOFF allegata alla presente proposta di deliberazione.

Al primo comma dell'art. 9 del vigente **"Regolamento del servizio di fognatura" sono aggiunti i commi seguenti:**

2. Il Comune, in funzione degli stati di realizzazione delle opere di pubblica fognatura e di depurazione o per altre esigenze tecniche contingenti, concede l'autorizzazione allo scarico dei reflui in fossa IMHOFF.

3. Il titolare della autorizzazione allo scarico di cui al comma 2 è obbligato a far vuotare le vasche IMHOFF, da ditte specializzate, almeno ogni 12 mesi. A riprova debbono essere conservate le ricevute o fatture relative, almeno per due anni.

4. Il mancato svuotamento delle vasche IMHOFF comporta, ai sensi dell'art. 130 comma 1 lettera a) la diffida all'effettuazione dello spurgo entro e non oltre 30 giorni dal controllo operato dall'Ufficio competente.

5. Nei casi accertati di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente alla diffida operata dall'Ufficio segue contestuale sospensione della autorizzazione assegnando 10 giorni di tempo per procedere al ristabilimento delle corrette condizioni igienico-sanitarie. La sospensione della autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 133 comma 2, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di € 600,00.

6. Nella trasmissione delle istanze di cui al comma 7 successivo riferite agli edifici condonati ai sensi della L. 47/85, L. 724/94 e 326/03 è obbligatorio allegare la certificazione da parte di ditta specializzata di avvenuto spurgo della fossa settica e/o IMHOFF operato negli ultimi sei mesi dalla data di trasmissione. In alternativa, ricorrendone i presupposti, la certificazione di avvenuto spurgo può essere sostituita da una attestazione da parte di ditta specializzata con la quale si certifica che negli ultimi sei mesi dalla data di trasmissione degli atti di cui al comma 7 la fossa è stata sottoposta a controllo con verifica del corretto funzionamento e della non necessarietà dello spurgo.

7. Agli atti seguenti deve essere obbligatoriamente allegata, ai sensi del comma 6 precedente, la certificazione di avvenuto spurgo o in alternativa, ricorrendone i presupposti, l'attestazione di non necessarietà:

- Segnalazione Certificata di Agibilità, ove l'autorizzazione allo scarico sia stata rilasciata più di 180 giorni prima;
- S.C.I.A. edilizie e/o ogni altro procedimento inerente nuove attività edilizie operate su edificio già condonato ai sensi della L. 47/85, L. 724/94 e 326/03;

Nel caso di avvenuto spurgo questa attività deve essere attestata con documentazione rilasciata dalla ditta specializzata.

8. Il Comune di Misilmeri ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 152/2006 effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicura un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli. Il controllo periodico si effettua con le modalità alternative di cui ai commi 9 e 10 successivi.

9. L'Ufficio competente, a partire da 180 giorni dall'approvazione del presente articolo, opera ogni 12 mesi un sorteggio con verbale pubblico per l'individuazione delle autorizzazioni allo scarico già rilasciate dall'Ente per la verifica della manutenzione periodica. La modalità di sorteggio è suddivisa in due fasi:

a) sorteggio dell'anno di riferimento;

b) sorteggio del 5% delle autorizzazioni allo scarico rilasciate nell'anno individuato nella fase a), da sottoporre a verifica.

L'Ufficio procede alla pubblicazione presso l'albo pretorio del verbale di sorteggio e alla notifica dello stesso ai titolari delle autorizzazioni allo scarico sorteggiate.

10. I titolari delle autorizzazioni allo scarico che sono state sorteggiate sono obbligati a trasmettere al Comune di Misilmeri entro i 10 giorni successivi dalla data della notifica del verbale di sorteggio la certificazione da parte di ditta specializzata di avvenuto spurgo della fossa settica e/o IMHOFF avvenuta negli ultimi sei mesi. In alternativa, ricorrendone i presupposti, la certificazione di avvenuto spurgo può essere sostituita da una attestazione da parte di ditta specializzata con la quale si certifica che negli ultimi sei mesi la fossa è stata sottoposta a controllo con verifica del corretto funzionamento e della non necessarietà dello spurgo.

11. I titolari di autorizzazioni allo scarico sorteggiate che non sono in grado di produrre la certificazione di avvenuto spurgo né l'attestazione sulla non necessarietà di cui al comma 9, sono soggetti ai provvedimenti previsti ai superiori commi 4 e 5.

12. Per quanto non direttamente contemplato nel presente articolo valgono i riferimenti alle norme nazionali e regionali vigenti in materia ambientale e di scarichi di reflui.

Misilmeri 17.02.2020

Il proponente
F.to:arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 17.02.2020

Il Responsabile dell'Area 4
F.to: arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Misilmeri, 17.02.2020

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
F.to**:** dott.ssa Bianca Fici

Il **Presidente** pone in trattazione il punto iscritto all'odg. avente ad oggetto: «Modifica dell'art. 9 del vigente "Regolamento del servizio di fognatura" concernente la disciplina ed il controllo della manutenzione delle fosse settiche e/o IMHOFF».

Si dà atto che in aula risultano presenti 11 consiglieri, assenti 9 (Cusimano Marika, D'Acquisto Rosalia, Lo Burgio Dalia, Lo Franco Giusto, Paganelli Giulia, Pavone Gianluca, Sanci Pietro, Tripoli Roberta, Vicari Giovanna).

Il Consiglio Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Modifica dell'art. 9 del vigente "Regolamento del servizio di fognatura" concernente la disciplina ed il controllo della manutenzione delle fosse settiche e/o IMHOFF», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dall'arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile dell'area 4, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

-Visto l'esito della votazione espressa per alzata e per seduta sulla proposta di deliberazione che ha dato il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati:

Presenti	11	
Voti favorevoli	11	

Delibera

- di approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Modifica dell'art. 9 del vigente "Regolamento del servizio di fognatura" concernente la disciplina ed il controllo della manutenzione delle fosse settiche e/o IMHOFF», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL PRESIDENTE
F.to: sig. Giuseppe Bonanno

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to: sig. Francesco La Barbera

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Rosalia Di Trapani

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
☐ in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
☐ in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 03.07.2020

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'albo pretorio on line dal 03.07.2020 al 18.07.2020
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 19.07.2020

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 03.07.2020, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, lì

IL VICE SEGRETARIO GENERALE